

**GARA CUC 4/2018** - Procedura negoziata ex. art. 36 co 2 lett. c) per affidamento accordo quadro a unico operatore per Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali e marciapiedi anni 2018 - 2019 nel Comune di Calderara di Reno - CUP F67H17001300004.

Il chiarimento sotto indicato, riportato nella formulazione integrale, è stato richiesto da un operatori economico invitato

### **chiarimento**

#### **Domanda:**

In riferimento alla gara di cui all'oggetto, con la presente siamo a porre i seguenti quesiti:

1. Deve essere indicata la terna delle ditte che ci fornirà bitume e calcestruzzo anche se queste non sono da considerare come subappaltatori ma come semplici fornitori?
2. La stessa cosa è da considerare anche per i trasportatori dei materiali di cui sopra?

#### **Risposta:**

L'indicazione della terna di subappaltatori per le attività ricadenti nell'elenco dell'art. 1 comma 53 della legge 190/2012 (tra cui confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume) è obbligatoria.

L'interpretazione di questa stazione appaltante è che il comma 6 dell'art. 105 sia norma eccezionale che deroga al principio generale espresso dal comma 2 dell'art. 105, con la finalità di sottoporre a specifico controllo preventivo il ricorso alla esternalizzazione di attività considerate dalla legge ad altissimo rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dalla presenza della componente manodopera e della sua incidenza sul contenuto economico del subappalto. Tale interpretazione è confermata dalla inclusione nell'elenco delle attività soggette all'indicazione della terna dei "noli a freddo" che per definizione non prevedono manodopera.

San Giovanni in Persiceto, 3 aprile 2018